

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TORINO  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G. promossa da:

CLIENTE

-PARTE ATTRICE-

contro

CONIUGI

-PARTE CONVENUTA-

avente per oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. – fondo patrimoniale;

**CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE**

Per la parte attrice:

“La parte attrice, come rappresentata dal difensore nella presente udienza, precisa le conclusioni richiamando quelle dedotte in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2) e nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c. ed eventuali eccezioni formulate.”

§ In memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c.:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, così giudicare:

Nel merito

- Accertarsi e dichiararsi la revoca e l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della CLIENTE, dell'atto a ministero del Notaio OMISSIS, con il quale i CONIUGI costituivano il fondo patrimoniale, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari OMISSIS, annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 16.04.2014, avente ad oggetto i seguenti beni immobili: OMISSIS

Per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che la CLIENTE può agire in via esecutiva sui predetti beni immobili, per l'integrale soddisfazione del proprio credito.

- Ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alle trascrizioni ed annotazioni dell'emananda sentenza.

- Con vittoria di spese (incluso rimborso forfettario) e compensi di causa.”

Per le parti convenute:

“La parte convenuta, come rappresentata dal difensore nella presente udienza, precisa le conclusioni richiamando quelle dedotte in comparsa di costituzione e risposta 17.09.2019, opponendosi alle eccezioni di controparte per tutti i motivi rassegnati nelle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.

§ In comparsa di costituzione e risposta:

“Voglia l'On.le Tribunale di Torino, respinta ogni avversaria istanza, difesa, eccezione e deduzione, respingere ogni domanda e pretesa avanzata da parte attrice.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1. Premessa.

#### 1.1. Si premette che:

- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);  
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

1.2. Con atto di citazione datato 01.04.2019 ritualmente notificato, la CLIENTE ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino i CONIUGI, proponendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

In sintesi, l'attrice ha esposto di essere stata in cura OMISSIS per la realizzazione e l'installazione di un impianto dentale tra il settembre 2012 ed il febbraio 2014 e che, in conseguenza di una manovra imperita e inappropriata eseguita dal PROFESSIONISTA nel corso di un'operazione sull'arcata superiore destra della paziente, la stessa avrebbe subito una lesione alla propria integrità psico-fisica. Inoltre, la parte attrice ha rappresentato che, dopo aver altresì appreso che il PROFESSIONISTA non era medico abilitato all'esercizio della professione sanitaria, ella aveva presentato atto di denuncia-querela all'Autorità Giudiziaria e che, all'esito del procedimento penale scaturito, il PROFESSIONISTA era stato riconosciuto responsabile, in via definitiva, dei reati di cui agli artt. 348 e 590 c.p. con condanna alla pena di mesi 3 di reclusione (condizionalmente sospesa), al risarcimento del danno in favore della CLIENTE, da liquidarsi in sede civile, nonché alla refusione delle spese legali sostenute.

Ciò premesso, l'attrice ha esposto che i coniugi avevano costituito in data 4.4.2014 un fondo patrimoniale nel quale erano confluite le proprietà immobiliari dell'odierno convenuto ed asseriva che tale operazione sarebbe stata posta in essere dal PROFESSIONISTA allo scopo di distogliere dalla garanzia patrimoniale generale ex art. 2740 c.c. tutti i suoi beni immobili, arrecando così un evidente pregiudizio al soddisfacimento del credito vantato nei suoi confronti.

1.3. In data 17.09.2019 si sono costituite telematicamente le parti convenute CONIUGI, depositando comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

Le parti convenute hanno contestato recisamente le domande attoree, rilevando la loro manifesta infondatezza in ragione dell'asserita carenza dei presupposti di legge richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria.

In primis, secondo le difese dei convenuti, la pretesa della CLIENTE si fonderebbe su un credito illiquido, quantificato in modo arbitrario ed unilaterale.

Difetterebbero, inoltre, sia il requisito dell'eventus damni, attese le ampie disponibilità reddituali e patrimoniali residue in capo al PROFESSIONISTA anche a seguito della

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 1993 del 25 giugno 2020*

costituzione del vincolo patrimoniale, sia i presupposti soggettivi, atteso che gli attori non avrebbero offerto adeguata prova del consilium fraudis e, in subordine, della scientia damni.

1.4. All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. in data 18.09.2019 il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:

- 1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.5. All'esito della successiva udienza celebratasi in data 11.12.2019, su richiesta delle parti, il Giudice Istruttore ha fissato direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni per il successivo 22.1.2020.

1.6. Nel corso di tale udienza, la parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte nelle proprie memorie ex art. 183, 6° comma, nn. 2) e 3) c.p.c. e delle eccezioni formulate.

I convenuti si sono opposti alle eccezioni di controparte per i motivi rassegnati nelle proprie memorie istruttorie.

Infine il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1° comma c.p.c.

Si precisa che dal 09 marzo 2020 all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono state rinviate d'ufficio ed è stato sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, secondo quanto disposto:

- dal comma 1 dell'art. 83, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale: "1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020";

- dal successivo comma 2 del citato art. 83, ai sensi del quale: "2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.";

- dall'art. 36, comma 1, D.L. 08 aprile 2020 n. 23 ("Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"), ai

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 1993 del 25 giugno 2020*

sensi del quale: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del decreto - legge n. 18 del 2020”;

2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.

2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice ha insistito per l’accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c..

L’istanza non può trovare accoglimento.

2.2. Dagli atti del processo non risulta, infatti, che la parte attrice abbia depositato la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. né che abbia formulato istanze istruttorie a prova contraria nella successiva memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c.

2.3. Inoltre, si sottolinea nel corso dell’udienza in data 11.12.2019 - successiva all’assegnazione dei termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c.- la parte attrice ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., rinunciando così, implicitamente, alle eventuali istanze istruttorie in precedenza articolate.

3. Sull’eccezione di decadenza proposta dalla parte attrice.

3.1 Nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c., la parte attrice ha invitato preliminarmente il Giudice a rilevare ex officio la decadenza in cui sarebbero incorsi i convenuti ex art. 167 c.p.c. in conseguenza dell’asserito mancato rispetto dei termini perentori di costituzione dettati dall’art. 166 c.p.c.

La parte attrice, infatti, ha rilevato che i CONIUGI si sarebbero costituiti tardivamente in giudizio, depositando la propria comparsa di costituzione e risposta solo il giorno prima della data fissata per l’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.

Pertanto, secondo la parte attrice, i convenuti sarebbero da considerarsi decaduti dal diritto di formulare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio tra cui, a titolo esemplificativo:

- 1) l’esistenza di un asserito credito residuo vantato dal Centro nei confronti della CLIENTE;
- 2) la supposta residua presenza di ampie disponibilità patrimoniali in capo al PROFESSIONISTA;
- 3) la circostanza che il PROFESSIONISTA avrebbe appreso dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico solo con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis in data 8.9.2014.

Per contro, la parte convenuta non ha contestato la tardività della propria costituzione, sostenendo peraltro di non aver formulato eccezioni di merito in senso proprio, bensì di aver articolato soltanto mere difese volte a negare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dall’art. 2901 c.c.

Secondariamente, laddove le difese esposte fossero considerate eccezioni, i convenuti ritenevano che in ogni caso esse sarebbero da inquadrare all’interno della categoria delle eccezioni rilevabili d’ufficio, in ragione dell’asserita vigenza, nel nostro ordinamento, di un principio in forza del quale le eccezioni sarebbero di regola rilevabili d’ufficio salvo espressa previsione della loro rilevanza ad iniziativa di parte.

3.2. Ciò premesso, è pacifico che nel caso di specie i signori CONIUGI si siano costituiti tardivamente depositando la relativa comparsa di costituzione e risposta solo in data

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 1993 del 25 giugno 2020*

17.9.2019, ossia il giorno prima rispetto a quello in cui si teneva l'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.

Codesto Tribunale ritiene quindi di dover accogliere l'invito rivolto da parte attrice e pertanto dichiara ex officio la decadenza di parte convenuta dal diritto di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ai sensi dell'art. 167 c.p.c.

3.3. Ciò posto, atteso che la dichiarata decadenza involge le sole eccezioni in senso "proprio" (ossia non le mere difese) ed in senso "stretto" (ossia non rilevabili ad iniziativa di parte), allo scopo di determinare gli effetti preclusivi nel caso di specie occorre preliminarmente effettuare alcune precisazioni di carattere definitorio.

Secondo consolidata interpretazione, il discrimen tra le eccezioni "in senso proprio" e le "mere difese" è da rinvenirsi nel fatto che le prime non si limitano a negare i fatti costitutivi della pretesa attorea (come le "mere difese"), ma allargano l'oggetto del giudizio a fatti ulteriori, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto affermato.

All'interno, poi, del delineato genus costituito dalle eccezioni "in senso proprio" o "in senso tecnico", occorre delineare i confini tra le eccezioni rilevabili anche d'ufficio (anche dette eccezioni "in senso lato") e quelle rilevabili a solo ad iniziativa di parte (dette eccezioni "in senso stretto"). La linea di demarcazione è stata chiaramente delineata dalla Cassazione civile sez. III, 12/01/2006, n.421 secondo cui "nell'ambito delle eccezioni in senso stretto - sottratte al rilievo officioso - rientrano unicamente quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, oltre quelle che corrispondono alla titolarità di un'azione costitutiva. Tutte le altre ragioni, invece, che possono portare al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d'ufficio, come nel caso del fatto estintivo sopravvenuto che emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite".

In sostanza, quindi, due sono gli elementi che contribuiscono ad individuare un'eccezione "in senso stretto": un'espressa previsione legislativa che richieda l'iniziativa di parte e la natura costitutiva dell'azione ad essa corrispondente.

3.4. Con riguardo al caso di specie, si ritiene che la circostanza dedotta dai convenuti relativa all'asserita esistenza di un credito vantato dal OMISSIS nei confronti della CLIENTE debba essere qualificata alla stregua di una eccezione di compensazione, volta ad opporre una contro-pretesa alle richieste risarcitorie che costituiscono il presupposto dell'azione revocatoria esercitata.

Poiché, ai sensi dell'art. 1242 c.c. l'eccezione di compensazione non è rilevabile d'ufficio, essa dovrà essere dichiarata inammissibile, in ragione della dichiarata decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c.

Nulla quaestio, invece, rispetto alle altre circostanze opposte dai convenuti nella propria comparsa di costituzione e risposta, trattandosi di mere difese volte a contestare i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e, pertanto, pienamente ammissibili.

4. Sui presupposti dell'azione revocatoria esercitata da parte attrice.

3.1. Come si è detto, la parte attrice CLIENTE ha convenuto in giudizio i convenuti CONIUGI, chiedendo di dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei suoi confronti l'atto a rogito Notaio OMISSIS, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari OMISSIS, annotato a margine dell'atto di matrimonio in data OMISSIS, con il quale i

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 1993 del 25 giugno 2020*

CONIUGI costituivano il fondo patrimoniale avente ad oggetto i beni immobili ivi indicati siti nel Comune di OMISSIS, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

4.2. Prima di affrontare il merito della questione, si reputa opportuno ripercorrere più nel dettaglio i fatti che hanno condotto al presente giudizio.

Come già accennato, la CLIENTE ha rappresentato che tra il settembre 2012 ed il febbraio 2014 si era sottoposta a cure odontoiatriche presso OMISSIS amministrato dal PROFESSIONISTA per la realizzazione ed immissione di due impianti a vite nell'arcata superiore destra, sulle quali sarebbe stata ancorata una protesi dentaria in corrispondenza dei denti mancanti.

Il trattamento odontoiatrico veniva pianificato ed eseguito dal dott. OMISSIS, direttore sanitario OMISSIS, il quale effettuava diligentemente gli interventi di rialzo del seno mascellare e di inserimento degli impianti dentari e che seguiva in prima persona il decorso clinico della paziente.

In data 18.11.2013, tuttavia, data l'imprevista assenza del dott. OMISSIS, era il PROFESSIONISTA – amministratore della società - a provvedere al compimento delle delicate operazioni dentistiche in programma. Questi, nel tentativo di riavvitare i tappi di guarigione nell'arcata, eseguiva delle manovre inappropriate, che danneggiavano irrimediabilmente l'impianto e, soprattutto, arrecavano un forte dolore alla CLIENTE.

Appreso, inoltre, che il PROFESSIONISTA non era medico abilitato alla professione, l'odierna attrice inviava a OMISSIS, per il tramite del proprio legale, una lettera di diffida (ricevuta in data 3.2.14, cfr. doc. n. 11 attoreo), con la quale formulava richiesta di risarcimento dei danni subiti, avvisando, inoltre, che in difetto avrebbe tutelato le proprie ragioni in sede civile e penale.

Pertanto, in data 10.2.2014 la CLIENTE provvedeva a ritirare il diario clinico del trattamento odontoiatrico - nel quale riscontrava alcune difformità tra quanto ivi riportato e ciò che invece ricordava essere successo – ed in data 17.2.2014 depositava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino atto di denuncia querela nei confronti del PROFESSIONISTA (doc. attoreo n. 15).

Con rogito del Notaio OMISSIS in data 4.4.2014 i coniugi costituivano un fondo patrimoniale ex art. 167 e ss. c.c., il quale veniva trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di OMISSIS ed annotato a margine dell'atto di matrimonio, avente ad oggetto gli otto fabbricati siti nel Comune di OMISSIS costituenti la totalità del patrimonio immobiliare di proprietà del sig. PROFESSIONISTA.

Come già precisato, all'esito dei due gradi di giudizio (cfr. sentenza del Tribunale di Torino, Sez. VI penale, n. 1840 del 24.04.2018 -doc. attoreo n. 7- e sentenza della Corte d'Appello di Torino, sez. IV, n. 1886 del 12.03.2019 -doc. n. 2 dei convenuti-), il Giudice Penale accertava la responsabilità del PROFESSIONISTA per i reati di cui agli artt. 348 e 590 c.p. e lo condannava alla pena di mesi 3 di reclusione.

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, il Tribunale condannava l'imputato a risarcire i danni derivanti dal reato di cui all'art. 590 c.p. in favore della CLIENTE, costituitasi parte civile nel processo penale, evidenziando che, nonostante dall'istruttoria fosse emerso che una lesione vi fosse effettivamente stata, tale danno tuttavia non era stato sufficientemente provato nel suo quantum, sicché si demandavano le parti al Giudice Civile per la sua esatta determinazione, sia dal punto di vista non patrimoniale, che dal punto di vista patrimoniale.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Per altro verso, l'imputato veniva, infine, condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile per entrambi i gradi di giudizio, importo che veniva versato dal PROFESSIONISTA solo di recente, con assegno circolare datato 6.12.2019 in pendenza del presente giudizio (cfr. doc. n. 7 di parte convenuta).

4.3. Premessa la ricostruzione sopra esposta, da ritenersi pacifica e non contestata, occorre quindi affrontare il merito della vicenda, procedendo a verificare se nel caso di specie siano effettivamente ravvisabili i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio proficuo dell'azione revocatoria.

Come noto, l'azione revocatoria (c.d. actio pauliana) costituisce un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale che attribuisce al creditore (revocante) il diritto di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.

In particolare, le condizioni di esercizio dell'azione in parola sono dettate all'art. 2901 c.c., il quale modella la disciplina applicabile a seconda del carattere oneroso o gratuito dell'atto dispositivo, del momento in cui è sorto il credito e, infine, della partecipazione del terzo all'operazione negoziale.

Schematicamente, la legge richiede che l'attore offra la dimostrazione dei seguenti elementi costitutivi:

- a) esistenza di un credito in capo revocante;
- b) la presenza di un atto dispositivo compiuto dal debitore, che comporti la perdita o la limitazione di diritti patrimoniali del debitore o l'assunzione di passività;
- c) la circostanza che l'atto dispositivo arrechi un pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. "eventus damni");
- d) la sussistenza dell'elemento soggettivo, calibrato diversamente in ragione delle peculiarità della fattispecie: se l'atto è a titolo gratuito viene richiesta la prova della semplice conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (c.d. "scientia damni"); se l'atto è, invece, a titolo oneroso il creditore è onerato altresì di provare la conoscenza del pregiudizio anche da parte del terzo; infine, ove l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, viene richiesta la dimostrazione della dolosa preordinazione (c.d. "consilium fraudis").

Il frequente ricorso al rimedio revocatorio ha portato la giurisprudenza di merito e di legittimità a sviluppare ulteriormente la disciplina codicistica, modulandone i caratteri sulla base della specifica funzione svolta nel quadro ordinamentale e delle esigenze che è chiamata a tutelare.

4.3.1. Con riguardo al primo dei requisiti sopra elencati (lett. a) si rileva che, nel caso di specie, l'attrice ha adito il Tribunale al fine di ripristinare, attraverso l'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale generica a tutela del credito generato, ex art. 1173 e 2043 c.c., dal fatto illecito commesso a suo danno dal PROFESSIONISTA in data 18.11.2013.

Merita precisare che la parte convenuta ha contestato nettamente la fondatezza della domanda attorea proprio sotto il profilo dell'attitudine del credito vantato a legittimare l'esperimento dell'azione revocatoria, in quanto si tratterebbe di credito illiquido, determinato nel quantum in maniera del tutto arbitraria, unilaterale nonché difforme dalle valutazioni effettuate dal Consulente Tecnico di parte nel corso dell'istruttoria effettuata in sede penale.

A sostegno delle proprie asserzioni, i convenuti hanno richiamato le statuizioni della Corte d'Appello di Torino, Sez. IV penale, che, nel rigettare la richiesta di sequestro conservativo formulata dalla CLIENTE in qualità di parte civile costituita nel processo penale, ha

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 1993 del 25 giugno 2020*

affermato (cfr. sentenza n. 1886/2019 di cui al doc. n. 2 di parte convenuta): *“Ad avviso del Collegio, la richiesta della parte civile non può essere accolta. A sostegno della decisione negativa militano una serie di argomenti. Innanzi tutto, è vero che la sentenza di condanna ha pure condannato l'imputato al risarcimento del danno alla parte civile, tuttavia genericamente, senza determinare l'ammontare. In secondo luogo, il consulente della parte civile ha quantificato, approssimativamente, tale somma intorno a 5-6.000 euro, importo che, per modestia, non richiede certo l'apposizione di vincoli conservativi sul patrimonio immobiliare dell'imputato il quale risulta titolare di una posizione sociale, quale amministratore all'interno di OMISSIS”*.

Ciò premesso, occorre rilevare che la nozione di credito assume, in tema di azione revocatoria, un'accezione del tutto peculiare, coerente con la funzione “non restitutiva” del rimedio revocatorio e con le stesse linee ispiratrici della norma, che si rinvencono anche nell'intenzione del legislatore di rafforzare ed ampliare la tutela del creditore, che trova attuazione nell'estensione della tutela conservativa ai titolari di crediti “non attuali” (così, Cass. civile, Sezioni Unite, n. 9440 del 2004).

E' infatti consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui il concetto di “credito” - presupposto all'azione revocatoria ex 2901 c.c. - vada inteso in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla “ragione o “aspettativa”, con la conseguenza che: “anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.” (ex multis, Cass. civile, sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 4212).

Con maggiore pertinenza al caso di specie, si ritiene decisivo segnalare che la Suprema Corte ha già avuto modo di interrogarsi in merito alla questione in esame, cioè se possa ravvisarsi l'esistenza di un credito per danno cagionato da fatto illecito aquiliano, tutelabile con azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., a fronte della proposizione di denunce-querelle che abbiano dato luogo all'instaurazione di procedimenti penali. Orbene, la Cassazione civile, sez. III, 15 maggio 2018, n. 11755, pronunciandosi in un caso analogo in cui, però, il creditore non si era costituito parte civile nel processo penale (quindi in assenza di accertamento giudiziale del credito e di condanna sulle statuizioni civili), ha dato risposta positiva al quesito sottoposto, concludendo che si dovesse ravvisare nella fattispecie de quo l'esistenza di un “credito” (secondo la nozione “lata assunta dalla giurisprudenza di questa Corte) tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. Così, infine, ha statuito la Corte di Legittimità: “Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli ‘prima facie’ pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata -nella specie la S.C. ha ritenuto ravvisabile un credito risarcitorio da fatto illecito tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. a fronte della proposizione di denunce-querelle per i reati di ingiurie, minacce e lesioni personali che avevano dato luogo all'instaurazione di procedimenti penali nei quali la persona offesa non si era costituita parte civile” (in tal senso, altresì, Cass. civile, sez. III, 10 febbraio 2016 n. 2673; Cass. civile, sez. III, 10 febbraio 2015 n. 2477; Cass. civile, sez. III, 14 maggio 2013 n. 11573).

Quanto, infine, al rigetto dell'istanza di applicazione della misura del sequestro conservativo da parte della Corte d'Appello di Torino, Sez. IV penale, tale circostanza non pare dirimente, considerato che, pur condividendo con l'azione revocatoria l'effetto di rendere inopponibile al creditore l'atto dispositivo, i due istituti si fondano su presupposti diversi ed assicurano tutele tutt'altro che omogenee.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

REVOCATORIA ORDINARIA: l'atto gratuito successivo al sorgere del credito è suscettibile dell'azione ex art. 2901 c.c.

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 1993 del 25 giugno 2020*

Basti a tal proposito considerare che il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. è misura di natura cautelare che opera in via preventiva ed in presenza dei presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora e che la tutela assicurata dal sequestro penalistico è concessa al solo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni risarcitorie, nei limiti e fino alla concorrenza degli importi che formano il quantum risarcitorio riconosciuto in sede penale.

E' di tutta evidenza, quindi, che l'azione revocatoria assolve allo scopo del tutto diverso di mantenere intatte le garanzie patrimoniali generiche ex art. 2740 c.c., che garantisca al creditore una tutela dal perimetro decisamente più ampio che si estende al punto di riconoscergli il diritto di revocare gli atti dispositivi che possano rendere più gravoso o difficoltoso il soddisfacimento del credito.

Alla luce degli arresti sopra riportati e delle osservazioni mosse, debbono ritenersi destituite di ogni fondamento le difese dedotte dalle parti convenute.

Nel caso di specie, deve ritenersi che, in conseguenza dei fatti illeciti occorsi in data 18.11.2013, la CLIENTE abbia effettivamente maturato un credito rilevante ai fini ed agli effetti di cui all'art. 2901 c.c.

4.3.2. Quanto al secondo requisito richiesto dalla norma (lett. b), ossia la presenza di un atto dispositivo, nel caso di specie è documentalmente provato che, con rogito del Notaio OMISSIS, i CONIUGI costituivano un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. avente ad oggetto otto fabbricati siti nel Comune di OMISSIS (cfr. docc. nn. 12 e 13 di parte attrice).

Non vi è dubbio, inoltre, che tale atto possa costituire un atto dispositivo astrattamente idoneo a ridurre la garanzia patrimoniale generica del debitore ex art. 2740 c.c., considerato che esso determina l'insorgere di un vincolo di destinazione con effetti segregativi, opponibile per debiti assunti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ai sensi dell'art. 170 c.c.

Peraltro, nell'applicazione giurisprudenziale risulta del tutto pacifica la revocabilità della convenzione matrimoniale in parola: in proposito, infatti, basti richiamare, tra le tante pronunce, quanto enunciato dalla Cassazione civile sez. III, 07 luglio 2007, n.15310 in tema di revocatoria del fondo patrimoniale: "Qualora, successivamente al sorgere del credito, il debitore abbia costituito i suoi beni in fondo patrimoniale, un tale atto, a titolo gratuito, è suscettibile di revocatoria, ex art. 2901 c.c., perché modifica la situazione patrimoniale del debitore, in pregiudizio del creditore, il quale non può agire esecutivamente su tali beni per crediti estranei ai bisogni della famiglia e sussistono, pertanto, tutti i presupposti tipici della azione revocatoria ordinaria (il credito dell'attore in revocatoria, l'eventus e la scientia damni)".

In particolare, dagli atti di causa (docc. attori nn. 12 e 13) emerge che all'interno del fondo patrimoniale venivano fatti confluire n. 8 immobili siti in OMISSIS, i quali si trovavano precedentemente nella proprietà esclusiva del PROFESSIONISTA, e segnatamente: OMISSIS.

4.3.3. Data per assunta, quindi, la sussistenza delle condizioni sopra disaminate, rimane da verificare se nel caso di specie sia integrato l'ulteriore presupposto rappresentato dal cd. "eventus damni" (lett. c).

In proposito, la parte attrice ha asserito che, con la costituzione del fondo patrimoniale in parola, il convenuto avrebbe indubbiamente apportato una radicale modificazione tanto quantitativa quanto qualitativa alla consistenza del proprio patrimonio. La CLIENTE ha infatti rappresentato che i convenuti avrebbero fatto confluire nel predetto fondo tutte le

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 1993 del 25 giugno 2020*

proprietà immobiliari in precedenza nella titolarità esclusiva del PROFESSIONISTA, rendendo così impraticabile la futura soddisfazione del credito.

D'altra parte, la parte convenuta ha contestato le asserzioni avversarie, affermando che l'attrice non avrebbe dimostrato che la convenzione matrimoniale de quo avrebbe arrecato alle sue ragioni creditorie quel pregiudizio "effettivo e attuale" asseritamente richiesto dalla legge per integrare il requisito dell'eventus damni. Anzi, secondo la convenuta, le ampie residualità patrimoniali e reddituali a disposizione del PROFESSIONISTA in qualità di socio ed amministratore del OMISSIS escluderebbero in radice il rischio di una possibile infruttuosità dell'eventuale esecuzione coattiva.

Le argomentazioni esposte da parte convenuta non colgono nel segno.

La giurisprudenza, infatti, è granitica nell'affermare che per realizzare il presupposto dell'"eventus damni" non è necessaria la dimostrazione che l'operazione negoziale compiuta dal debitore abbia arrecato una concreta diminuzione quantitativa del suo patrimonio, ma è sufficiente che l'atto dispositivo denunciato abbia determinato una variazione anche solo qualitativa dello stesso, tale da procurare una maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo dei crediti (in tal senso cfr. Cass. n. 16986 dell'0 agosto 2007; Cass. n. 20813 del 27 ottobre 2004; Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678).

Ebbene, una tale situazione può di certo ritenersi integrata in conseguenza della costituzione di un fondo patrimoniale.

E' infatti noto che tale convenzione matrimoniale, benché non determini un formale trasferimento della proprietà dei beni ivi confluiti, determina tuttavia l'insorgenza, su di essi, di un vincolo di destinazione con effetti segregativi, efficacemente opponibile nel caso di debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ex art. 170 c.c.

E' quindi evidente che una tale operazione determina una variazione di natura qualitativa in capo al patrimonio del debitore, giacché i beni del fondo vengono gravati da un vincolo di inespropriabilità che per sua stessa definizione è teso a circoscrivere il novero dei crediti azionabili ed a limitare, pertanto, l'esperibilità delle azioni esecutive, così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio del costituente.

In termini si rinvia alla sentenza n. 5816 del 4 marzo 2008 della Cassazione Civile, Sez. III, secondo cui, "il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, che, finanche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito e può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria. Ne consegue che avendo l'actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di un bene immobile di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, in presenza di un debito nei confronti di terzi, il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva" (vedi anche Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2007, n.966).

E' opportuno evidenziare, inoltre, che dalle allegazioni attoree – non contestate e pertanto ritenute pacifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – risulta che gli otto fabbricati ricondotti all'interno del fondo patrimoniale costituiscono l'intero patrimonio immobiliare del PROFESSIONISTA.

Tutto quanto sopra esposto induce il Giudicante a ritenere che con la predetta costituzione del fondo patrimoniale ed il conferimento degli immobili, il PROFESSIONISTA abbia sottratto

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 1993 del 25 giugno 2020*

una consistente porzione della sua garanzia patrimoniale alla disponibilità della CLIENTE, arrecando un pregiudizio alle ragioni creditorie della medesima.

4.3.4. Quanto ai presupposti soggettivi (lett. d), occorre rilevare che la peculiare accezione riconosciuta alla nozione di credito rilevante in tema di azione revocatoria porta a ritenere che il credito della CLIENTE sia sorto antecedentemente all'atto di costituzione del fondo patrimoniale da parte dei CONIUGI.

A ciò si aggiunga che di regola il credito risarcitorio di cui al combinato disposto degli art. 2043 c.c. e 185 c.p. – che, come si è visto, per gli effetti dell'art. 2901 c.c. non deve essere necessariamente certo, liquido ed esigibile - nasce nel momento in cui si verifica la lesione della sfera giuridica del danneggiato, divenendo perciò solo un diritto patrimoniale attuale e disponibile.

Nel caso di specie, quindi, il credito vantato dalla CLIENTE trova la sua fonte nel fatto illecito commesso dal PROFESSIONISTA in data 18.11.2013, oggetto peraltro di accertamento definitivo in sede penale. E' da ritenersi, quindi, priva di fondamento la difesa delle parti convenute, nella parte in cui riportano l'insorgenza del credito ad un momento successivo alla costituzione del fondo patrimoniale (4.4.2014), traendone la conseguenza che graverebbe, quindi, sulla CLIENTE la più impegnativa prova che l'atto fosse dolosamente preordinato allo scopo di pregiudicarne il soddisfacimento.

Risulta, peraltro, che il OMISSIS apprendeva già in data 3.2.2014 delle pretese risarcitorie avanzate dall'attrice, per il tramite della lettera raccomandata inviata il 28.2.14 con la quale la CLIENTE rappresentava di aver subito un danno in conseguenza della condotta del PROFESSIONISTA, ne chiedeva l'integrale risarcimento ed avvertiva che, decorsi inutilmente 7 giorni, avrebbe adito le giurisdizioni civili e penali per la tutela delle sue ragioni.

Tale conclusione ha importanti riflessi sul versante dei presupposti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'azione revocatoria.

Infatti, l'art. 2901 c.c., al comma 1, n. 1) prevede che nel caso in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, sia sufficiente per il creditore offrire la prova che "il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore".

In capo alla parte attrice graverà dunque l'onere di dimostrare la cd. "scientia damni" del solo PROFESSIONISTA.

La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite il meccanismo delle presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici. In tal senso, infatti, si è pronunciata la Cassazione civile sez. III, con la sentenza n. n. 5816 del 4 marzo 2008, secondo la quale: "Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis"), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo" (vedi anche Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2007, n.966).

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 1993 del 25 giugno 2020*

Orbene, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba ritenersi integrato anche il requisito della “scientia iuris”. In tal senso depongono, infatti, i numerosi elementi indiziari dedotti da parte attrice:

- a) come noto, il credito della CLIENTE trova la propria fonte nel fatto illecito che veniva commesso in prima persona dal PROFESSIONISTA in data 18.11.2013, come giudizialmente accertato in sede penale;
- b) nel corso delle due occasioni in cui la CLIENTE tornava a OMISSIS - ossia in data 9.12.2013 per chiedere spiegazioni dell'accaduto ed in data 10.2.2014 per ritirare copia del diario clinico – tra le parti sorgeva un'accesa discussione in merito ai danni subiti ed alla presunta abilitazione professionale del PROFESSIONISTA;
- c) il PROFESSIONISTA apprendeva già in data 3.2.2014 della pretesa risarcitoria avanzata della CLIENTE in relazione al fatto illecito da lui commesso, così come dell'intenzione dell'attrice di intraprendere azioni giudiziarie in sede sia civile che penale (doc. n. 11 di parte attrice); alla luce dell'intimazione contenuta nella lettera di diffida, il successivo ritiro del diario clinico avvenuto in data 10.2.2014 assumeva già in allora il significato non equivocabile di una conferma circa la volontà della CLIENTE di adire l'Autorità Giudiziaria;
- d) come risulta dal verbale dell'udienza celebratasi innanzi al Tribunale di Torino, Sezione VI penale (doc. attoreo n. 16), in data 27.3.2018 – ossia pochi giorni prima della costituzione del fondo patrimoniale (4.4.2018) – si concludeva la fase istruttoria del processo penale a carico del PROFESSIONISTA e, alla luce delle risultanze probatorie emerse nel corso del dibattimento, il Pubblico Ministero formulava richiesta di condanna dell'imputato per i reati di cui agli articoli 590 e 348 c.p.;
- e) la coincidenza temporale sopra rilevata si colora di ulteriore significato se si considera che il fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. veniva costituito dopo 13 anni dal giorno in cui i convenuti avevano contratto matrimonio (cioè il 13.10.2001, come emerge dal doc. n. 13 attoreo) e dopo 15 anni dall'apertura del OMISSIS (ossia il 22.6.1999, cfr. doc. attoreo n. 1); peraltro, non si può sottacere che i convenuti non hanno in alcun modo provato ad illustrare le eventuali ragioni fondative che li avrebbero indotti a stipulare un atto notarile di tal genere proprio in quel periodo;
- f) da ultimo, a completare il quadro indiziaro interviene la già dedotta circostanza, non contestata dai convenuti e pertanto da reputarsi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il sig. PROFESSIONISTA conferiva al fondo patrimoniale la totalità dei propri beni immobili.

Orbene, il Giudicante ritiene che le circostanze sopra dedotte, valutate tanto singolarmente quanto complessivamente, possano costituire elementi indiziari sufficientemente gravi, precisi e concordanti da permettere di inferire, sulla base di un criterio esperienziale, che il fondo patrimoniale de quo sia stato costituito dal PROFESSIONISTA nella piena consapevolezza del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della CLIENTE.

Tali considerazioni permettono di ritenere integrato nel caso di specie anche l'ultimo presupposto richiesto dall'art. 2901 c.c., ossia la “scientia damni” del debitore.

4.4. Pertanto, tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, deve dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della CLIENTE, dell'atto a rogito del Notaio OMISSIS, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di OMISSIS, annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 16.04.2014, con il quale i coniugi hanno costituito in fondo patrimoniale i seguenti beni immobili: OMISSIS.

4.5. Per effetto dell'accoglimento della domanda proposte da parte attrice, si ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di OMISSIS di annotare la suddetta declaratoria di inefficacia in margine alla trascrizione del predetto atto Notaio OMISSIS, effettuata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di OMISSIS in data 09/04/2014, al Registro Generale n. OMISSIS, in favore di CONIUGI contro PROFESSIONISTA.

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 1993 del 25 giugno 2020*

4.6. Infine, deve ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile di OMISSIS di annotare a margine dell'atto di matrimonio dei CONIUGI la declaratoria di inefficacia del predetto atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato con rogito Notaio OMISSIS.

4.7. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi disattese, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata; con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed 'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio 2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).

5. Sulle spese processuali del presente giudizio.

5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le parti convenute devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro ex art. 97 c.p.c. (avendo interesse comune nella causa) a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

5.2. Precisamente, tenuto conto:

- di quanto disposto all'art. 5, comma 1, del citato D.M. n. 55/2014, ai sensi del quale nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie "si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta", nel caso di specie non ancora quantificata nel suo preciso ammontare ma da ritenersi compresa, alla luce delle valutazioni svolte dalle parti tra cui, in particolare, anche la proposta transattiva formulata dalla convenuta, nello scaglione di valore tra da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00;

- dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. n. 55/2014 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate);

i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00", e così:

Euro 875,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 1993 del 25 giugno 2020*

Euro 1.600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;

Euro 1.620,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 4.835,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

### **P.Q.M.**

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. OMISSIS R.G. promossa dalla CLIENTE (parte attrice) contro i CONIUGI (parti convenute), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 e ss. c.c., nei confronti della CLIENTE, l'atto a rogito del Notaio OMISSIS, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di OMISSIS, annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 16.04.2014, con il quale i coniugi hanno costituito in fondo patrimoniale i seguenti beni immobili: OMISSIS

2) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di OMISSIS di annotare la suddetta declaratoria di inefficacia in margine alla trascrizione del predetto atto Notaio OMISSIS, al Registro Generale n. OMISSIS, in favore di CONIUGI.

3) Ordina altresì, all'Ufficiale di Stato Civile di CONIUGI di annotare a margine dell'atto di matrimonio dei CONIUGI la declaratoria di inefficacia del predetto atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato con rogito Notaio OMISSIS.

4) Dichiara tenute e condanna le parti convenute CONIUGI, in via solidale tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.136,00 (di cui Euro 4.835,00= per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.

Così deciso in Torino, in data 23 giugno 2020.

Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Mattia Francesco CRAVERO

IL GIUDICE  
Dott. Edoardo DI CAPUA

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*